

D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI L'AMBITO DI OPERATIVITA' DI SA – CUC Artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023

Firenze 18/04/2023
A cura di Luciana MELLANO

Riferimenti Normativi
Pre-qualificazione 2022
Entrata in Vigore
Sistema di qualificazione
Requisiti
Tempi della qualificazione
Il Ruolo ANAC
Gli Appalti PNRR – PNC per i Comuni non
Procedure in Assenza di qualificazione
Criticità

Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.**
 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32, comma 1, lettere b\), c\), f\)](#), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#).** In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

(in attuazione legge delega 11/2016)

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a **40.000 euro** e di lavori di importo inferiore a **150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. omissis

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

5. omissis

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

cd. “sblocca cantieri” che ne aveva sospeso l'applicazione, con la sola esclusione, dopo l'avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, degli appalti destinati a dare attuazione ai relativi progetti.

Delibera 141 del 30 marzo 2022

LINEE GUIDA recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

PRIMA FASE

Delibera numero 441 del 28 settembre 2022

LINEE GUIDA Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza - Approvazione delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

La Pre –Qualificazione del 2022

LINEE GUIDA

recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici»

RELAZIONE

sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione trasmessa alla Cabina di Regia di cui all'articolo 212 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di collaborazione del 17 dicembre 2021 27 giugno 2022

Legge 21 giugno 2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici

La qualificazione delle stazioni appaltanti, prima di essere confermata quale contenuto della nuova legge delega n. 78/2022, è stata inserita tra gli obiettivi del medesimo PNRR.

Nella stessa legge delega, tra le linee guida indicate dal Parlamento, l'obiettivo viene declinato al comma 1 lett, c. dell'art. 1 il quale recita :

“c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Nel testo del Codice di cui al D.Lgs. 36/223 troviamo ora l'attuazione di tali principi agli articoli 62 e 63 a all'allegato II.4.

Il riconoscimento della qualificazione abilita la stazione appaltante a svolgere le attività che caratterizzano il ciclo di vita dei contratti che abbiano per oggetto l'acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro, attività **suddivise nei seguenti ambiti:**

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Il sistema di qualificazione si sostanzia in un elenco, istituito e gestito dall'ANAC, contenente le stazioni appaltanti qualificate, comprese le centrali di committenza e i soggetti aggregatori.

Solo le stazioni appaltanti qualificate potranno:

- a) effettuare gare in funzione dei livelli di qualificazione posseduti;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria a favore delle stazioni appaltanti non qualificate;
- d) procedere mediante appalto congiunto;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento;
- g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Entrata in vigore

A decorrere dal 1 luglio 2023, la gran parte delle norme del Codice con i relativi allegati acquisisce efficacia ai sensi del comma 2 dell'art. 229, **per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell'art. 62 del Codice, le stazioni appaltanti dovranno essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.**

Per tali procedure l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.

Per quanto concerne l'ambito del sistema di qualificazione per la fase di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, la piena applicazione dello stesso è rinviata al 1 gennaio 2025.

Fino al 31 dicembre 2024, il possesso della qualificazione per la progettazione e l'affidamento dei contratti di lavori, di servizi e forniture abilita le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate anche per l'esecuzione dei rispettivi contratti e anche per importi superiori a quelli dei livelli di qualificazione posseduti.

Dal 1 gennaio 2025, per valutare la capacità delle stazioni appaltanti di eseguire contratti di importo superiore ai livelli di qualifica posseduti, si terrà conto, in relazione ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione, dei seguenti elementi:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati dall'ANAC;
- c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).

Fino al 31 dicembre 2024 anche le stazioni appaltanti non qualificate potranno eseguire i contratti se iscritte all'AUSA e se risulteranno in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. Si ritiene che questo consenta anche di nominare un direttore dei lavori o un ufficio di direzione dei lavori interni.

Dal 1 gennaio 2025 la possibilità di eseguire il contratto e la relativa qualificazione saranno riconosciute valutando:

- a) la presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
- b) il sistema di formazione e aggiornamento del personale;
- c) i contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione;
- d) il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- e) l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati dell'ANAC;
- f) l'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP).

Il sistema di qualificazione - Ambiti di Applicazione e di Qualificazione

L'ambito soggettivo di applicazione del sistema di qualificazione investe tutte le stazioni appaltanti, con la sola esclusione degli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici .

I Comuni non capoluogo dovranno e potranno acquisire la qualificazione per poter procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi, all'affidamento di lavori o per ricorrere alle forme di partenariato pubblico-privato.

Sono innalzate le soglie al di sotto delle quali anche le stazioni appaltanti non qualificate possono operare in autonomia sia per la progettazione, sia per l'affidamento, sia per l'esecuzione ed il controllo dei contratti pubblici e precisamente:

- **500.000 euro per i contratti di lavori;**
- **140.000 euro le soglie dell'affidamento diretto per le acquisizioni di forniture e servizi;**

Inoltre, le stazioni appaltanti non qualificate potranno sempre effettuare autonomamente gli ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (quali convenzioni e accordi quadro).

Gli ambiti di qualificazione sono ricondotti alle due macro-fasi di:

- a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;**
- b) esecuzione dei contratti.**

Oltre ai requisiti “necessari”, le stazioni appaltanti per poter ottenere la qualificazione devono raggiungere un punteggio, riconosciuto sulla base di requisiti “base” e requisiti “premiati” posseduti. Le centrali di committenza dovranno qualificarsi almeno per gli ambiti di cui alla lettera a).

I Livelli di qualificazione e requisiti

A. Qualificazione per progettazione e svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti di lavori

Soglie che identificano i diversi livelli e la “misura” dei requisiti richiesti, descritti nelle tabelle A e C dell’allegato II.4, sono:

- a) qualificazione di primo livello (L3) per importi da 500.000 e fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza potrà effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Requisiti necessari a prescindere dal livello da raggiungere, per qualificarsi per la progettazione e l’affidamento dei contratti di lavori, le stazioni appaltanti dovranno documentare:

- a) l’iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) la presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- c) la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (quest’ultimo richiesto solo a decorrere dal 1° gennaio 2024).

B. Qualificazione per progettazione ed affidamento dei contratti di servizi e forniture

Soglie che identificano i diversi livelli e la “misura” dei requisiti richiesti per i contratti di servizi e forniture, a loro volta descritti nelle tabelle B e C dell’allegato II.4, sono:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Ogni stazione appaltante o centrale di committenza potrà effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Requisiti necessari per poter accedere alla qualificazione per la progettazione e l’affidamento dei contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti dovranno documentare:

- a) iscrizione all’AUSA;
- b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;
- c) disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice (quest’ultimo richiesto solo a decorrere dal 1° gennaio 2024).

C. Qualificazione per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Se le stazioni appaltanti e le centrali di committenza posseggono la qualificazione per i lavori, ma non quella per i servizi, possono comunque procedere all'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, qualora siano in possesso della qualificazione nel livello corrispondente all'importo stimato dei lavori, posti a base di gara per i quali i predetti servizi sono richiesti.

Ritornano, anche in questo segmento del nuovo regime di qualificazione, le difficoltà interpretative ed applicative .

Domande :

- Il Comune non qualificato per l'ambito della progettazione/affidamento di lavori né per i servizi, ha in organico un dipendente, sia esso ingegnere o architetto, abilitato ed iscritto all'Albo; può tale Comune affidare all'interno allo stesso la progettazione ?
- Qual è la definizione - rapporto tra il Responsabile del Procedimento (che si ritiene debba sempre essere nominato e rimanere interno alla stazione appaltante beneficiaria o committente non qualificata, ancorché deprivato di ogni competenza "attiva") ed i RUP della stazione appaltante, centrale di committenza o soggetto aggregatore affidante ?

Il Ruolo ANAC

Il sistema di qualificazione, per il quale sarà possibile presentare la domanda dal 1 luglio 2023, necessiterà di ulteriore attività posta in essere dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'ANAC sulla base delle informazioni e dei dati presenti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici o comunque dalla stessa acquisiti, **attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione.**

L'ANAC effettua verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai fini del controllo della veridicità dei medesimi e della conferma del livello di qualificazione.

L'iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate ha durata di due anni.

Gli Appalti PNRR - PNC Comuni non capoluogo

La normativa attuale per gli appalti dei comuni non capoluogo è contenuta nell'art. 1, comma 1 lett. a) del d.l. 32/2019 conv. l. 55/2019 (cd. decreto sblocca cantieri) che stabilisce **che sino al 30 giugno 2023 rimane sospeso l'obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo ad esclusione degli appalti PNRR - PNC** per i quali si deve ricorrere alle forme previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 integrate con il possibile ricorso a province e città metropolitane, anche prive di una struttura di Stazione Unica Appaltante, ai comuni capoluogo e alle società in house.

Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con il PNRR o il PNC l'art 14, comma 2 del d.l.13/2023 ha prorogato la vigenza di tale norma fino al 31 dicembre 2023.

Procedure in assenza di qualificazione

Se la stazione appaltante non è qualificata, essa dovrà:

- a) procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrere per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento, con l'avvertenza che, se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguire i contratti per i quali è qualificata per l'esecuzione;
- f) eseguire i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non sia qualificata per l'esecuzione, ricorrere a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

Il ricorso alla stazione appaltante o alla centrale di committenza qualificate, potrà essere formalizzato con:

- un accordo ai sensi dell'articolo 30 del TUEL sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- altra modalità ritenuta idonea a disciplinare i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

Anche in questo punto del Codice, non si fa cenno all'attività di progettazione dei lavori e dei servizi.

Criticità

Nell'elenco delle attività consentite alle stazioni appaltanti qualificate **non si parla di progettazione in senso stretto** e, nell'elencare gli ambiti di qualificazione, si parla di **progettazione tecnico-amministrativa delle procedure** e non, soprattutto con riferimento ai contratti di lavori, di **progettazione del singolo lavoro o della singola opera**;

L'allegato II.4, nel descrivere i requisiti di qualificazione, li riconduce ai **“Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti”** ed infatti alle stazioni appaltanti è richiesto di documentare la presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori .

Non si comprende pertanto se, per redigere un progetto di un lavoro o di un'opera pubblica, con affidamento a proprio personale interno, idoneo ed abilitato, la stazione appaltante debba comunque acquisire la qualificazione in relazione all'importo dei lavori.

Art. 63 al secondo periodo del comma 6 contiene al suo interno una apparente ulteriore limitazione, **che separa il riconoscimento della qualificazione per la progettazione da quella per l'affidamento mentre, viceversa, nell'allegato II.4, i due ambiti vengono regolati e normati unitariamente.** Non si comprende pertanto se la norma abbia portata generale, con un evidente difetto di coordinazione con l'allegato II.4 o se sia frutto di un refuso. Nel precedente testo infatti, il tenore era diverso e precisamente *“Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati almeno nella seconda fascia.”*, testo che aveva un senso ed una logica collegati alla necessità di alzare il livello di qualificazione richiesto per i soggetti che si propongono di supportare le stazioni appaltanti non qualificate.

Si Segnala il **difetto di coordinamento** tra norme per cui, nel testo del Codice per i lavori la soglia di autonomia è fissata nell'importo **“inferiore o pari a 500.000 euro”** mentre negli allegati si parla di qualificazione necessaria **“per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro”**.

L'attuale impostazione fa prefigurare **un evidente rischio di blocco delle attività di contrattazione degli enti territoriali** a partire dal **1 luglio 2023**, dato che, fino a quando l'ANAC non avrà valutato positivamente l'istanza e riconosciuto il “punteggio” determinato dai dati comunicati dall'ente, lo stesso si troverà in una situazione di “non qualificazione” con l'impossibilità di avviare procedure in autonomia al di sopra delle nuove soglie individuate.

Ciò dovrà spingere tutti gli enti, che non facciano parte di unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, **ad organizzarsi tempestivamente, chiedendo fin d'ora il supporto delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate di diritto con riserva**

Per i comuni non capoluogo si verificano le seguenti criticità :

- **se le nuove soglie sugli obblighi di qualificazione (€ 500.000,00 per gli appalti di lavori) delineate dal D. Lgs. 36/2023 valgono anche per gli appalti PNRR/PNC**, dato che nello stesso art. 1, comma 1 lett. a) del d.l. 32/2019 rimane la disposizione interpretativa che, proprio ad esplicitazione degli obblighi di aggregazione, indica gli appalti “il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

La risposta dovrebbe desumersi dalla motivazione posta a monte della “eccezione alla sospensione” contenuta nella norma del decreto sblocca cantieri; se infatti essa è stata disposta **“Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti..”**, va da sé che, una volta entrato in vigore il nuovo sistema (dal 1^o luglio 2023) alle stesse stazioni appaltanti dovrà essere riconosciuta la capacità di operare autonomamente sotto la soglia dei 500.000 euro, così come sopra tale limite, se acquisiranno la relativa qualificazione, anche per gli appalti PNRR/PNC.

- Se per gli appalti PNRR/PNC sia **possibile continuare ad “utilizzare” le centrali di committenza create dalle aggregazioni dei Comuni** che non rientrano tra i soggetti qualificati con riserva nel nuovo sistema del d.lgs. 36/2023.

Per questo appare difficile ritenere che, in virtù dell'estensione di efficacia operata dal d.l. 13/2013 sulla norma del d.l. 32/2019 sia ancora consentito ai Comuni non capoluogo il ricorso alle centrali di committenza non qualificate per gli appalti PNRR/PNC.

Dato atto che potendo i soggetti aggregatori e le centrali di committenza essere qualificate solo per la fase di progettazione ed affidamento, o solo per la fase di affidamento, **la fase di esecuzione rischia di “rimanere scoperta” e la relativa attività bloccarsi.**

I piccoli comuni non qualificati potranno rivolgersi, in caso di mancata qualificazione per la fase di esecuzione, solo ai comuni capoluogo di provincia e alle province - città metropolitane di prossimità mettendo “sotto stress” questi enti che non sono strutturati e non hanno risorse a regime idonee a rispondere anche alle richieste degli enti minori ma che non potranno rifiutarsi per non incorrere nel sistema sanzionatorio dell'art. 63, co. 11 del Codice.

A livello organizzativo e di responsabilità procedurale, anche alla luce dei nuovi principi che devono informare l'attività contrattuale degli enti territoriali, le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **A tal fine, esse devono provvedere alla nomina di un Responsabile Unico di Progetto**, che dovrà raccordarsi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento; la stazione appaltante beneficiaria, a sua volta, nominerà un responsabile del procedimento per le attività che rimangono in capo alla stessa.